



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2005, proposto da:
Elemedia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Pellini e Marco Rossignoli,
con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via S.Barnaba, 30;

contro

Ministero Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lombardia, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distr.le di Milano, domiciliato per legge in Milano, via
Freguglia, 1;

nei confronti di

Radio Portici Rete C Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Podda, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucio Lazzarini in Milano, via Podgora,
11;

per l'annullamento

- del provvedimento in data 26.1.05 n. DGSCER/904515MI del Dir. Gen. per i
Servizi di Comunicazione Elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle

Comunicazioni con cui è stato accertato il possesso da parte della Radio Portici Rete C dei requisiti di cui all'art 1 commi 2 bis e ter L. 66/2001;

- del provvedimento del 28.1.2005 del Direttore dell'Ispettore Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni con cui è stata autorizzata ai sensi della legge 122/98 la riattivazione dell'impianto radiofonico operante sulla frequenza 90,400 Mhz da località cascina Crivella di Abbiategrasso con un sistema radiante composto da 4 antenne;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lombardia e della società Radio Portici Rete C Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito nazionale denominata "m20", operante in virtù della concessione ministeriale.

Tra gli impianti di sua proprietà vi è quello in località Cavalca (irradiante sulla frequenza di 90,300 MHz) e in località Mottarone (frequenza 90,500 MHz).

La società ha poi acquistato per l'emittente Radio Dee Jay, di cui è concessionaria, i suddetti impianti.

Le trasmissioni, che da anni erano indisturbate, hanno subito interferenze dalla frequenza di Radio Portici Rete C che, in forza dell'autorizzazione del 28.1.2005

(atto impugnato), ha installato un impianto ad Abbiategrasso, in zona Cascina Crivella, limitrofo a quelli della ricorrente.

La Radio Portici ha esercitato fino al maggio 1996 un impianto operante sulla frequenza 90,4000 Mhz in una zona diversa (ex Molino).

Detto impianto è stato disattivato, a causa delle interferenze verificatesi con Radio Svizzera e successivamente, nel luglio del 1998, il traliccio su cui era installato, è crollato a seguito di un nubifragio.

Con atto del 26 gennaio 2005 il Ministero ha accertato il possesso dei requisiti per la prosecuzione dell'attività radiofonica da parte di Radio Portici e quindi ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi della legge 122/98 per la riattivazione dell'impianto radiofonico operante sulla frequenza 90,400 Mhz dalla località cascina Crivella di Abbiategrasso.

Avverso gli atti di concessione ministeriale indicati in epigrafe, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art 1 commi 2 bis e 2 ter L. 66/2001; della determinazione 16 luglio 2001 della DGCA e del provvedimento 27 ottobre 2003; mancanza di motivazione, in quanto è stato accertato il possesso dei requisiti di cui all'art 1 commi 2 e 2 bis L. 66/2001;
- 2) violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90;
- 3) violazione del diritto della ricorrente ad esercitare i propri impianti;
- 4) contraddittorietà dell'atto impugnato sub 2 con la nota del 29 ottobre 2004 del Direttore Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
- 5) violazione e falsa applicazione dell'art 1 comma 5 L. 122/98.

Sostiene parte ricorrente l'illegittimità del provvedimento del 26.1.2005, perché Radio Portici sarebbe priva dei requisiti per esercitare la radiodiffusione, nonché del provvedimento del 28 gennaio 2005 perché il nuovo impianto ha creato interferenze ad impianti preesistenti.

Si costituivano in giudizio l'Amministrazione intimata e la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1161 del 10 maggio 2005 veniva disposta una istruttoria, tesa a verificare la sussistenza di interferenze nelle frequenze assegnate alla parte ricorrente,

Con ordinanza n.1795 del 12 luglio 2005 la domanda cautelare veniva accolta, in quanto, dalla documentazione acquisita in atti, ed in particolare dall'esito della verifica disposta, era emerso che "tra le due stazioni emittenti sussistessero forti interferenze" e pertanto il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della attività di radio diffusione, con contestuale spostamento dell'impianto, risultava "in contrasto con le disposizioni invocate e con gli interessi della ricorrente, cui provoca un evidente danno".

L'ordinanza cautelare veniva confermata in sede di appello.

All'udienza pubblica del 27 gennaio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Con il presente ricorso vengono impugnati gli atti, in forza dei quali Radio Portici, odierna controinteressata, ha installato un impianto ad Abbiategrasso, in zona Cascina Crivella, esercitando attività radiofonica e provocando interferenze alla ricorrente.

2) Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1 Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall'esame del primo motivo relativo al provvedimento con cui viene accertato il possesso dei requisiti, da parte di Radio Portici Rete C, di cui all'art 1 commi 2 bis e ter L. 66/2001: si tratta infatti di un atto presupposto all'autorizzazione del 28.1.2005 del Direttore dell'Ispettore Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni, con cui è stato

riattivato l'impianto radiofonico; ed è quindi solo quest'ultimo atto che lede direttamente la ricorrente.

2.2 L'autorizzazione del 28.1.2005, rilasciata per l'attività radiofonica di Radio Portici, ha provocato interferenze a danni di emissioni su frequenze diverse, impegnate da impianti di diversa titolarità.

Detta circostanza di fatto, risultante dalla verifica disposta dal Collegio, è sufficiente a ritenere l'illegittimità del provvedimento, atteso che il rilascio di nuove autorizzazioni non può prescindere dalla verifica che il nuovo impianto non implichi interferenze su frequenze occupate da impianti di titolarità di altri operatori.

Infatti, secondo l'orientamento che si è formato nel corso degli anni, (da ultimo Consiglio Stato , sez. VI, 06 luglio 2010 , n. 4301), i provvedimenti che autorizzano l'esercizio della radiodiffusione non possono interferire sugli impianti già in esercizio, occupandone le frequenze e peggiorandone la ricezione.

Risultano quindi fondati i motivi rubricati ai nn. 3,4 e 5, nella parte in cui si rileva l'illegittimità dell'autorizzazione che ha permesso alla controinteressata di riattivare l'impianto radiofonico operante sulla frequenza 90,400 Mhz da località cascina Crivella di Abbiategrasso, essendo provato che tale fatto ha provocato interferenze alla attività della ricorrente.

3) Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento del 28.1.2005 del Direttore dell'Ispettore Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni.

La novità della questione affrontata con il ricorso induce il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e

per l'effetto annulla il provvedimento del 28.1.2005 del Direttore dell'Ispettore Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni con cui è stata autorizzata ai sensi della legge 122/98 la riattivazione dell'impianto radiofonico a favore di Radio Portici Rete C Srl, operante sulla frequenza 90,400 Mhz da località Cascina Crivella di Abbiategrasso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)